

Repertorio n.12666

Raccolta n.5470

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.", con sede in Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei. Il giorno di martedì tredici del mese di giugno

(13 giugno 2006)

In Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, alle ore sedici e minuti cinquanta.

A richiesta della "Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A." in breve "GRTN S.p.A.", con sede in Roma, Via Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale Euro 26.000.000,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 918934, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05754381001, io Dr. MARCO FORCELLA Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia del comparente col mio consenso, ho assistito redigendone verbale, all'assemblea dei soci della società richiedente, riunitisi in questo giorno, ora e

luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica denominazione sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione contabile. Deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione BOLLINO CARLO ANDREA, nato a Roma il 15 ottobre 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, constatato:

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Stefano Bertollini, Vittorio Corsini, Luca Di Carlo, Massimo Masini e Nando Pasquali;
- che sono presenti del Collegio Sindacale i sindaci effettivi Nicandro Mancini e Silvano Montaldo;
- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato da n. 26.000.000 di azioni del valore

nominale di Euro 1,00 ciascuna, portate interamente dall'unico socio "MINISTERO DEL TESORO", rappresentato per delega dal Dr. Luciano Vannozzi nato a Rieti il 3 ottobre 1961, così, come risulta altresì dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A", mentre la delega resta depositata in atti della società;

- che tutte le azioni sono state depositate a norma di legge e di statuto.

Stante quanto sopra il Presidente dichiara la presente assemblea legalmente e validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno, essendo stata convocata a termini di legge e di statuto ed avendo lo stesso Presidente accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

In ordine alla parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea espone agli intervenuti le ragioni che consigliano di modificare la denominazione sociale da "Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A." in forma abbreviata "GRTN S.p.A.", in "Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a.", in forma abbreviata "GSE S.p.a.", esponendo

altresì le motivazioni che consigliano di fare in modo che la deliberanda modifica della denominazione sociale sia sottoposta a termine iniziale e che pertanto abbia efficacia a partire dal primo ottobre 2006, onde consentire alla società di predisporre tutto quanto necessario per proseguire l'attività con la nuova denominazione senza soluzione di continuità e senza i contrattempi che potrebbero derivare dall'aggiornamento di tutta la modulistica ed in genere dall'adeguamento amministrativo.

L'assemblea udite le parole del Presidente, all'unanimità delibera:

A) di modificare la denominazione sociale da "Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A." in forma abbreviata "GRTN S.p.A.", in "Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a.", in forma abbreviata "GSE S.p.a." a partire dal primo ottobre 2006, conseguentemente sottoponendo la delibera stessa a termine iniziale, così come sopra proposto dal Presidente e di modificare l'articolo 1 dello Statuto sociale come segue:

"Art. 1 (NUOVO TESTO)

1.1 La società ha la denominazione "Gestore dei

Servizi Elettrici - GSE S.p.a." ed è regolata dal presente statuto. La società è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

1.2 La denominazione sociale potrà essere usata nella forma "GSE S.p.a.";"

B) di approvare il nuovo testo di statuto sociale coordinato con la modifica intervenuta che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Essendo così esaurita la discussione sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea stessa essendo le ore diciassette e minuti cinque e comunica che la parte ordinaria all'Ordine del Giorno sarà discussa separatamente senza la presenza di me Notaio.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, ho dato lettura al comparente che lo approva.

Consta di fogli due per facciate sei fin qui.

Firmato:


BOLLINO CARLO ANDREA.

MARCO FORCELLA Notaio Sigillo

1

Att. «A» n° 12666/5470

Foglio di presenza degli intervenuti all'assemblea
dei soci della "Gestore del sistema elettrico - GRTN
S.p.A." in breve "GRTN S.p.A.", con sede in Roma,
Via Maresciallo Pilsudski n. 92, tenutasi in Roma,
Via Maresciallo Pilsudski n. 92, il giorno 13 giugno
2006 alle ore 16,50.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BOLLINO CARLO, Presidente

Carlo Bollino

(C) "ANDREA"

BERTOLLINI STEFANO, Consigliere

Stefano Bertollini

CORSINI VITTORIO, Consigliere

Vittorio Corsini

DI CARLO LUCA, Consigliere

Luca Di Carlo

MASINI MASSIMO, Consigliere

Massimo Masini

PASQUALI NANDO, Consigliere

Nando Pasquali

PARLATO FRANCESCO, Consigliere

Carlo Andrea Bollino

COLLEGIO SINDACALE

MASSICCI FRANCESCO, Presidente

Carlo Andrea Bollino

MANCINI NICANDRO, Sindaco Effettivo

Nicandro Mancini

MONTALDO SILVANO, Sindaco Effettivo

Silvano Montaldo

SOCI

"MINISTERO DEL TESORO" socio intestatario dell'intero capitale sociale di n. 26.000.000 azioni del valore nominale complessivo di Euro 26.000.000,00

per delega

All. «B» n° 12666/5470

STATUTO del
 "GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.p.a."
 TITOLO I
 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA
 SOCIETA'

Art. 1

1.1 La società ha la denominazione "Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a.", ed è regolata dal presente statuto. La società è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

1.2 La denominazione sociale potrà essere usata nella forma "GSE S.p.a."

Art. 2

2.1 La società ha sede legale in Roma.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale.

2.3 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Art. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti.

In particolare la Società, nello svolgimento della propria attività, provvede a:

a) ritirare l'energia elettrica di cui al comma 3

dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato;

b) acquisire l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992;

c) cedere al mercato l'energia acquisita ai sensi delle precedenti lettere a) e b);

d) qualificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999;

e) rilasciare la garanzia d'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili;

f) emettere i certificati attestanti la produzione da fonti rinnovabili dell'energia di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "certificati verdi");

g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui all'art. 3 comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico i "certificati verdi" relativi ai medesimi impianti;

h) tenere ed aggiornare il registro degli operatori abilitati alle transazioni dei "certificati verdi";

i) effettuare le verifiche ed i controlli sulle autocertificazioni dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sull'adempimento degli obblighi;

j) effettuare le verifiche ed i controlli sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

k) effettuare le segnalazioni all'Autorità per l'energia elettrica previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i provvedimenti conseguenti;

l) svolgere i compiti di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;

m) effettuare le verifiche previste ai fini del riconoscimento ai produttori della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.

4.2 La Società gestisce le partecipazioni in società costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4.3 La Società, altresì, per il conseguimento del-

l'oggetto sociale, può assumere partecipazioni ed interessenze in Società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella delle controllate.

4.4 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o delle controllate, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle controllate.

4.5 La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero delle Attività Produttive.

TITOLO III

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 5

5.1 Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO IV

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00 rappresentato da n. 26.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Art. 7

7.1 Le azioni sono nominative.

7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Art. 8

8.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive.

Art. 9

9.1 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 10

10.1 L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. _____

TITOLO V _____

ASSEMBLEA _____

Art. 11 _____

11.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute a regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purchè in Italia. _____

11.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuto conto dei tempi tecnici per la predisposizione dei dati consuntivi del comparto elettrico, dell'esigenza di attendere l'approvazione dei bilanci delle società partecipate che pure operano nel comparto elettrico e dei particolari compiti attribuiti alla società dal D.Lgs 16 marzo 1999 n. 79. _____

11.3 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: _____

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 12; _____

b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; _____

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di trasmettere, ricevere e visionare documenti; _____

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti potranno affluire. _____

Nell'ipotesi di cui al presente comma il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio

e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.4 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.

11.5 L'assemblea è comunque valida, a prescindere da dette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 12

12.1 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 13

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

13.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea.

Art. 14

14.1 L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

14.2 Quando richiesto dalla legge ed ogni altro caso in cui ritenuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.

14.3 Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

14.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

14.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assem-

blea e dal segretario o notaio. _____

TITOLO VI _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____

Art. 15 _____

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. _____

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile. _____

15.3 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. _____

In particolare: _____

a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: _____

i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti diretti presso imprese, ovvero, _____

ii) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, _____

iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. _____

b) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministrazione in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni. _____

c) La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che: _____

i) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2383 del codice civile;

ii) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

iii) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto con la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

iv) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate al punto iii), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dal precedente punto iii), primo alinea, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica.

Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

d) Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

i) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alla precedente lettera c), punto iii);

ii) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla precedente lettera c), punto iv), con sentenza non definitiva;

iii) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

iv) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate alla precedente let-

tera d). La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dai punti iii) e iv) della precedente lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Per gli amministratori in carica alla data del 20 maggio 2005, la mancanza dei requisiti di cui al presente comma non rileva per il mandato residuo, se verificatasi antecedentemente alla data stessa del 20 maggio 2005.

15.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo punto del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

15.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo consiglio.

Art. 16

16.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

16.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Art. 17

17.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichino necessario ed in ogni caso almeno ogni due mesi, o quando ne sia fatta richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

17.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonchè ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il consiglio si con-

sidera riunito nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario.

17.3 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco.

17.4 Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Art. 18

18.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art. 19

19.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 20

20.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta, e dal segretario.

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 21

21.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 22

22.1 Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato cui conferisce, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni; può altresì delegare specifici compiti ad uno o più amministratori, disgiun-

tamente o congiuntamente.

22.2 L'amministratore delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato, nell'ambito delle attribuzioni ricevute ai sensi dell'art. 22.1 del presente statuto, conferire poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi.

Art. 23

23.1 La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza e/o impedimento spettano al vice presidente se nominato; la firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori con delega, nei limiti delle deleghe medesima.

23.2 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Art. 24

24.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 25

25.1 Il presidente:

- a) fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e ne coordina i lavori;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e sindaci;
- c) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

26.1 L'assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea nomina altresì due sindaci

supplenti.

26.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente.

TITOLO VIII

CONTROLLO CONTABILE

Art. 27

27.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico è rinnovabile.

TITOLO IX

BILANCI E UTILI

Art. 28

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 29

29.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 30

30.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XI

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 31

31.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato:

BOLLINO CARLO ANDREA.

MARCO FORCELLA Notaio Sigillo

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n.
204354/01 del 06.12.2001

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette per uso Registro Imprese.